

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo/30 aprile 2015: “NON TI PAGO”.

Premessa.

Con la sentenza in oggetto la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità **dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201** “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, **dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214**, nella parte in cui prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito **dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, vale a dire fino a 1.217 euro netti mensili, nella misura del 100%.

Ne consegue che i pensionati con trattamenti superiori a 1.217 euro netti mensili non hanno ricevuto alcuna rivalutazione per le loro pensioni per gli anni 2012 e 2013.

L'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, dispone testualmente che “ *Con effetto dall'1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica, dovuto in applicazione del presente comma, viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo*”

1.L'exkursus storico operato dalla Corte della legislazione in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Per sintetizzare l'ampio ed articolato excursus storico operato dalla Corte sulla legislazione in materia, si enunciano, come le principali, le disposizioni che seguono.

- Applicazione dal 1° gennaio 1999 della rivalutazione automatica in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- Con **l'art. 69, comma 1, della legge finanziaria 2001** (legge 23 settembre 2000, n.388) la perequazione automatica viene riconosciuta: per intero (100%) per le fasce di importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di pensione da 3 a 5 volte detto trattamento; nella misura del 75% per i trattamenti eccedenti il quintuplo del trattamento stesso;
- Con **l'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.247**, la rivalutazione delle pensioni viene integralmente azzerata, per l'anno 2008, relativamente ai trattamenti superiori otto volte a quello minimo INPS. Questa misura, sottoposta al vaglio della Corte,

venne ritenuta, con **sentenza n. 316 del 2010**, legittima, poiché limitante l'azzeramento ad un solo anno e considerata l'elevatezza (otto volte il trattamento minimo INPS) delle pensioni cui tale azzeramento si applicava. In quell'occasione, peraltro, la Corte aveva ammonito il legislatore ad evitare frequenti reiterazioni di blocco della perequazione automatica, evidenziando che " *Le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti nel potere d'acquisto della moneta*".

2. Le motivazioni della sentenza della Corte.

Compiuto l'ampio ed articolato excursus storico della legislazione in materia di perequazione automatica delle pensioni, come sinteticamente e sommariamente riportato sub. 1, la Corte, entrando nel merito della questione ad essa sottoposta, rileva quanto segue .

- a) La **pensione ha natura di retribuzione differita** cui devono applicarsi i criteri di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (**art. 36, 1 comma, Cost.**) e di adeguatezza alle esigenze di vita (**art. 38, Il comma, Cost.**).
- b) Proporzionalità ed adeguatezza vanno costantemente assicurate, non solo all'atto, ma anche nel prosieguo del collocamento a riposo, nel senso che, pur non comportando ciò l'automatica ed integrale coincidenza tra il livello della pensione e l'ultima retribuzione percepita, tuttavia, vi deve essere un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo.
- c) La frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo espone il sistema a tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando così incrinata la principale finalità di tutela insita in tale meccanismo: cioè quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni. Ogni perdita di questo potere, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva in quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale intaccato dal mancato adeguamento.
- d) La Corte respinge le censure di illegittimità sollevate nelle ordinanze di rimessione dei giudici *a quibus* circa la violazione da parte della norma censurata delle disposizioni costituzionali (artt. 23 e 53 Cost.) sulla universalità dell'imposizione tributaria a parità di capacità contributiva, poiché, **secondo la Corte, l'azzeramento della perequazione automatica non ha natura di tributo, non comportando, a differenza di quest'ultimo, una decurtazione patrimoniale** (danno emergente) a carico del soggetto inciso, **bensì una mancata occasione di guadagno** (lucro cessante).

A questo proposito, ben diversamente ha sancito la Corte in materia di cosiddetta "contribuzione di solidarietà" su pensioni di importo levato. Infatti, con **sentenza n. 116 del 2013**, il Giudice delle Leggi ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell' art. 18, comma 22 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98** " *Disposizioni urgenti per la*

stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come successivamente modificata, secondo cui, **a decorrere dall’1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014**, i trattamenti pensionistici corrisposti da forme di previdenza obbligatoria, di importo complessivo **superiore a 90.000 euro annui lordi**, sono assoggettati ad un **contributo solidaristico pari al 5 % della parte eccedente il predetto importo**, fino a 150.000 euro, **nonché pari al 10%** per la parte eccedente 150.000 euro e **al 15 %** per la parte eccedente 200.000 euro.

Tale norma è stata considerata costituzionalmente illegittima, come, in precedenza, norme analoghe, in quanto, al di là del *nomen juris* usato, configuranti imposizioni di natura tributaria, comportando una decurtazione patrimoniale definitiva (danno emergente) per il soggetto inciso, così discriminando taluni cittadini rispetto ad altri, a parità di capacità contributiva, in funzione, non dell’entità dei loro redditi complessivi, bensì di un solo e specifico tipo di reddito, quello pensionistico.

In merito così recita la Corte *“Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi di “solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole allo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di uguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale “ intervento impositivo”.*

3. Considerazioni di carattere generale.

Non v’è dubbio che la Corte, con la sentenza in commento, nonché nel solco di precedente giurisprudenza in materia di perequazione automatica delle pensioni, così come in materia di cosiddetti “contributi di solidarietà”, ha posto e pone precisi, specifici e invalicabili “paletti” alla discrezionalità del legislatore nelle materie suddette.

“Paletti”, quali quelli di : **eccezionalità e brevità temporale** di applicazione di misure che azzerino la rivalutazione delle pensioni; applicazione di tale rivalutazione secondo i principi di proporzionalità e progressività previsti dal sistema tributario (rivalutazione decrescente delle pensioni per scaglioni crescenti di essa); azzeramento della rivalutazione, eccezionalmente e temporaneamente, previsto solo per le pensioni di importo elevato, quali quelle superiori di otto volte al trattamento minimo INPS, così come stabilito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007; **costante adeguamento** nel tempo della pensione (retribuzione differita), non solo al costo della vita, ma anche alle retribuzioni del servizio attivo; **illegittimità di contributi così detti “solidaristici”** sulle pensioni, in quanto imposizioni aventi natura tributaria.

Aggiungasi come la Corte sottolinei che *“Il rispetto dei parametri citati (ndr. proporzionalità e adeguatezza) si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, fra quanti beneficiano di trattamenti*

pensionistici, a condurre una esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'art. 36 Cost."

Nonostante tutto ciò, le prime reazioni di esponenti del governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, di mass media (la più parte) "amici" del governo o ad esso proni, lasciano trasparire intenzioni che richiamano alla memoria il comportamento di quel Ferdinando Quagliolo, protagonista della celebre commedia di Eduardo " **Non ti pago**".

Naturalmente , *more solito*, a sostegno di siffatto atteggiamento vengono tirate in ballo e profuse a piene mani argomentazioni false, prive di fondamento, parziali, strumentali, ispirate, in generale, a invidia, se non addirittura ad odio, sociale, a ideologie e culture esasperatamente ugualitaristiche e pauperistiche ancora, purtroppo, dominanti nel nostro Paese a causa della storica prevalenza delle " due chiese", a vero e proprio disprezzo verso principi e criteri meritocratici, nel segno del " *deus vult*" costituito dall'"Europa" , del soddisfacimento di quella vorace e distruttiva " divinità " che si chiama " spesa pubblica" . Ecco, quindi, esposti alla berlina ed al pubblico ludibrio e, perciò, meritevoli di subire qualsiasi " confisca", quei " Cresi" rappresentati dai pensionati con trattamenti superiori a ben 1.217 euro netti mensili o a poco più di 39.000 euro lordi l'anno (sei volte il trattamento minimo INPS) o a poco più di 52.000 euro lordi annui (otto volte il suddetto trattamento minimo); ben al di sotto , cioè, delle retribuzioni medie di lavoratori in servizio appartenenti alle categorie dei dirigenti e dei quadri.

Questi ultimi sono – sarebbero- i " ricconi", anzi i " riccastri" d'Italia !

Gente che, per lo più : ha versato fior di contributi previdenziali, anche allorchè tali **contributi si pagavano sull'intera retribuzione di fatto percepita, mentre la pensione era calcolata secondo aliquote di rendimento decrescenti** e fino ad un tetto massimo pensionabile; che ha versato, e le aziende per essa hanno versato all'INPS, contributi per il finanziamento dei cosiddetti "oneri impropri" , fra i quali **l'indennità di disoccupazione, senza averne il diritto a percepirla** per legge o per limiti di reddito; gente, come i dirigenti industriali iscritti all'INPDAl, poi confluito nell'INPS, che hanno permesso con i propri contributi, e con quelli per loro versati dai datori di lavoro, la costituzione di un imponente patrimonio immobiliare, anch'esso confluito nell'INPS; gente che ha versato e continua a versare **circa il 50% dei propri redditi all'Erario**, essendo soggetti, da sempre, sia come lavoratori dipendenti sia come pensionati, alla ritenuta alla fonte esatta dal sostituto di imposta; gente, per lo più, " **rottamata**" inesorabilmente dai datori di lavoro dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, indotti " **spintaneamente**" ad andare in pensione con il pretesto di fare spazio a giovani, meno costosi perché meno retribuiti, con spregiudicata utilizzazione della pensione di anzianità come **improprio "ammortizzatore sociale"**; persone alle quali è stato praticamente impedito, dopo l'andata in pensione, di continuare a lavorare, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modo, con demagogiche e demenziali norme sul " divieto di cumulo", cosicché l'Italia è da tempo il Paese della UE che registra, oltre ad una spaventosa disoccupazione giovanile, anche una spaventosa mancanza di occupazione e di occupabilità degli over 50 ; persone che, con le proprie pensioni ed i propri sudati risparmi, hanno operato ed operano come "

ammortizzatore sociale familiare” a sostegno di figli e, spesso, nipoti disoccupati e delle loro famiglie; persone spinte, con gravi sacrifici, ad acquistare una casa e che, grazie ad una surrettizia imposta patrimoniale sulla casa stessa, pagano sostanzialmente, sotto forma di imposta, in casa propria, un elevato canone di locazione allo Stato.

Per soprammercato, si è costretti anche a subire “ **prediche**” circa l’immoralità di pensioni medie o medio-alte : “ prediche” provenienti da soggetti che, per carità di patria, dovrebbero astenersi dal parlare di “ moralità” e “ morale”.

Quanto alla “ **Europa che lo vuole**”, ad essa interessa soltanto che i nostri conti siano in ordine, non da dove si attingono le risorse perché lo siano (a proposito, che fine hanno fatto le “ spending review”, selettive e mirate, annunciate da vari governi sin dal 2006 ?).

Così come sono del tutto infondate le critiche rivolte alla Corte Costituzionale di non aver tenuto conto degli effetti economici della sentenza, avendo la Corte, come in precedenza visto a proposito di “ contribuzione di solidarietà”, sottolineato che lo Stato, ben più vantaggiosamente e razionalmente, deve soddisfare i propri bisogni mediante il ricorso ad una imposizione tributaria universale, proporzionale e progressiva.

In ogni caso, **né il legislatore nazionale né le istituzioni europee possono**, almeno **legittimamente, vanificare, eludere ed aggirare una sentenza della Corte Costituzionale**, a pena di ledere i principi, costituzionalmente previsti e garantiti, di separazione dei poteri e di indipendenza ed autonomia della Magistratura (sarà, forse, un caso che le “ riforme” elettorali e costituzionali, già approvate o in corso di approvazione, potrebbero portare la nomina dei componenti della Corte nelle mani della maggioranza parlamentare e di governo, di modo che il controllato sceglierebbe i controllori?) .

Una sentenza, quella della Corte, che **non determina alcun vuoto legislativo** e che per essere applicata ed attuata non necessita di alcun provvedimento di legge.

Non si comprende, poi, perché, mentre l’elargizione di **80 euro mensili** a favore di una gran massa di lavoratori dipendenti sia stata e sia considerata un **rilevante incentivo** alla ripresa economica, favorendo i consumi, non lo sia altrettanto, anzi a maggior ragione, il riconoscimento per il 2012 e 2013 della rivalutazione delle pensioni.

Si tenga, inoltre, presente che, in percentuale, i pensionati con trattamenti superiori a 3.000 euro mensili lordi rappresentano poco più di circa il **13 % del totale dei pensionati** stessi, mentre quelli con trattamenti compresi tra 1.000 e 3.000 euro mensili lordi rappresentano più del 52% (fonte : “Il Messaggero” del 10 maggio scorso , pag.3).

Circa, altresì, il fatto che, ai fini di quanto disposto dalla Corte, si debba tenere conto del **rapporto tra entità del trattamento pensionistico e i contributi versati**, si tratta di un requisito di cui la **Corte non parla** affatto nella sentenza e che qualora pure se ne volesse tenere conto, inciderebbe prevalentemente sui trattamenti bassi e medio-bassi, solo che si pensi che l’istituto dell’integrazione della pensione al minimo è previsto ed opera proprio per sovvenire alla mancanza o carenza di contribuzione.

Neppure, infine, si possono confondere con le così dette “ pensioni d’oro” i “ vitalizi d’oro” autoattribuitisi da e a favore di ex parlamentari, non avendo tali “vitalizi” né natura né caratteristiche proprie di un trattamento pensionistico.

Che cosa faranno il Governo ed il Parlamento è, in questo momento, difficile dire: il **dilemma è se prevarranno legalità e buon diritto, oppure se prevarrà l'eduardiano, cinico " Non ti pago".**

Affinchè prevalga la prima ipotesi, sarebbe necessario che il potere legislativo funzionasse, così come il grande e illustre giurista **Piero Calamandrei** affermava in un suo articolo sulla Rivista "**Il Ponte**" del luglio 1948.

E cioè "*Per far funzionare un Parlamento bisogna essere in due, una maggioranza ed una opposizione. Ma non nel senso gastronomico in cui quel ghiottone che fu Jarro soleva dire che " per mangiare un tacchino bisogna essere in due : io e il tacchino" ; questa ricetta da buongustaio non vale per il Parlamento, dove la maggioranza non deve essere un **ventricolo** pronto a trangugiare l'opposizione, né un **pugno** per strangolarla, né un **piede** per schiacciarla, come si schiaccia un tafano sotto il tallone. La maggioranza, affinché il Parlamento funzioni a dovere, bisogna che sia una **libera intesa di uomini pensanti**, tenuti insieme da ragionate convinzioni, non solo tolleranti, ma desiderosi della discussione e pronti a rifare alla fine di ogni giorno il loro esame di coscienza, per verificare se le ragioni sulle quali fino a ieri si son tenuti d'accordo continuino a resistere di fronte alle confutazioni degli oppositori. Se la **maggioranza** si crede infallibile solo perché ha per sé l'**argomento schiacciante** del numero e pensa che basti l'aritmetica a darle il diritto di seppellire l'opposizione sotto la pietra tombale del voto con accompagnamento funebre di ululati, questa **non è più una maggioranza parlamentare**, ma si avvia a diventare una pia congregazione, se non addirittura una società corale, del tipo di quella che durante il fatidico ventennio dava i suoi concerti nell'aula di Montecitorio... (omissis) Si dirà che questo idilliaco quadro del governo parlamentare pecca di ingenuo ottimismo. Ma insomma, chi vuol sul serio il sistema parlamentare non può che concepirlo così: altrimenti del Parlamento **resta soltanto il nome sotto il quale può anche rinascere di fatto la Camera dei fasci e delle corporazioni** ".*

Roma 15 maggio 2015

Avv. Massimo Rossetti (*)

(*)Massimo Rossetti, nato a Roma il 7 maggio 1946, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma LA SAPIENZA nell'anno accademico 1968-1969.

Avvocato ha svolto la sua attività professionale e di dirigente presso la Direzione Legale e Fiscale della **Mobil Oil Italiana SPA.**

Dal 1989 ha assunto la carica di Direttore Generale di **FEDERMANAGER** (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali).

Dall'ottobre 2003, lasciato l'incarico per quiescenza, svolge attività professionale di studio in materia giuridica.

Dal 2006 collabora con **Criteria ricerche srl**, società impegnata in studi e ricerche nel campo del credito , nell'organizzazione aziendale, nella formazione e nella consulenza giuridica.

Autore di numerosi scritti ed analisi giuridiche, sia nello specifico settore del lavoro che in campo amministrativo, è relatore a convegni, seminari e tavole rotonde.